

STATUTO
"LIONS CLUB RIMINI HOST"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)



È in essere ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore o CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile artt.36 e seguenti e relative disposizioni di attuazione, l'associazione avente la seguente denominazione:

"Lions Club Rimini Host" abbreviabile "Lions Rimini Host", di seguito denominata, per brevità, anche "associazione", con durata illimitata e con sede legale nel Comune di Rimini, viale Valturio n. 21. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto e il Consiglio Direttivo può variarla liberamente in tale ambito.

A seguito dell'istituzione del Registro unico del Terzo Settore e dell'iscrizione nel suddetto Registro unico del Terzo Settore, l'associazione assumerà la denominazione "Lions Club Rimini Host ETS" abbreviabile in "Lions Rimini Host ETS".

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è autonoma ed è un club omologato e facente parte della giurisdizione del Lions Clubs International, svolge quali attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, in via esclusiva o principale, le seguenti attività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente le attività previste dal primo comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alle lettere e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata e w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione, che non ha scopo di lucro, è retta dal principio di democraticità, parità di trattamento e uguaglianza, è autonoma ed è un club omologato e facente parte della giurisdizione del Lions Club International, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di interesse generale e di utilità sociale e si prefigge i seguenti scopi:

- creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo;
- promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza;

- interessarsi attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;
- unire i soci con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della comprensione reciproca;
- fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, a eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di discussione fra i soci;
- incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza pretendere in cambio alcun vantaggio personale di natura finanziaria, promuovere l'efficienza e i più alti valori etici nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

Con i criteri e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del medesimo Codice del Terzo Settore, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suddette; l'associazione può esercitare ogni altra attività direttamente connessa a quelle specificatamente indicate nel presente articolo anche se considerate attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Può aderire all'associazione qualsiasi individuo, senza distinzione di genere, che abbia raggiunto la maggiore età, goda di ottima condotta morale e di buona reputazione nella sua comunità. L'affiliazione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare una domanda scritta recante l'espressa richiesta di far parte dell'associazione.

La procedura di ingresso è la seguente:

- il richiedente presenta la propria candidatura a socio al direttivo o a un socio del club, che avrà il compito di aiutarlo nell'intero processo di ingresso nell'associazione, diventandone il socio presentatore. Qualora la richiesta non sia fatta a un socio e venga presentata direttamente al direttivo, la figura di socio presentatore sarà ricoperta dal Presidente del Comitato Soci in carica al momento della presentazione;

- il socio presentatore sottopone la candidatura al presidente del comitato soci o al segretario affinché essa sia portata all'attenzione del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo, acquisito il parere del comitato soci, vaglia ed eventualmente approva la candidatura, acconsentendo all'ingresso del nuovo socio.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La conclusione positiva della procedura di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Il consiglio direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al socio che ha presentato la candidatura. Avverso tale decisione chi l'ha proposta può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'ingresso si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte alla prima successiva assemblea convocata.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 che segue. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- candidarsi per l'elezione e indicare i propri rappresentanti negli organi del Lions Club International;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento secondo le regole del presente statuto e secondo le norme del Codice Civile;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dal Lions Club International;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività nell'ambito della partecipazione agli organi associativi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in base ad attività oggetto di specifiche delibere ed espressamente autorizzate dal consiglio direttivo o per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. A tale riguardo sarà possibile adottare un apposito regolamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta da inoltrare al consiglio direttivo.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- sostenere le attività di servizio dell'associazione mediante significative elargizioni annuali a favore della stessa;
- mantenere un'ottima condotta morale e una buona reputazione nella propria comunità;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- non compiere atti lesivi dell'immagine dell'associazione e del Lions Club International;
- comunicare al segretario l'elenco dei propri recapiti e mantenerlo aggiornato.

ART. 5 (Caratteristiche dei soci)

Il Socio, denominato anche socio effettivo, ha tutti i diritti e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'affiliazione a un Lions club conferisce o comporta. Senza limitare tali diritti e obblighi, i diritti includono il diritto ad ambire ad una carica del club, distretto o associazione e il diritto al voto su tutte le questioni che richiedono il voto dei soci; gli obblighi includono il pagamento puntuale delle quote e una condotta che rifletta un'immagine degna del Lions club nella comunità.

Nessun individuo potrà contemporaneamente essere socio effettivo di questo e di altro Lions club.

ART. 6
(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per esclusione o recesso.

Il socio che contravviene agli obblighi previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni, nelle deliberazioni degli organi associativi o nei comportamenti nei confronti dell'associazione, del Lions Clubs International o degli altri soci, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, nonché negli altri casi valutati e motivati dal consiglio direttivo, può essere escluso dall'associazione con il voto favorevole dei 2/3 dell'intero consiglio direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio. È facoltà del socio appellarsi all'assemblea dell'associazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della deliberazione di esclusione.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al socio. Le dimissioni diventeranno effettive a seguito della loro accettazione da parte del consiglio direttivo. Qualora il socio abbia debiti nei confronti dell'associazione le dimissioni si riterranno effettive nel momento del saldo finale di essi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo, composto da:
 - il Presidente;
 - l'Immediato Past Presidente;
 - i Vice Presidenti;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Cerimoniere;
 - il Censore;
 - l'Officer addetto ai Service;



- l'Officer addetto al Marketing e alla Comunicazione;
 - l'Officer addetto al programma;
 - il Presidente del Comitato Soci;
 - il Coordinatore LCIF di Club.
- 3) l'Organo di controllo;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8
(Assemblea dei Soci)



L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci e ciascun socio che ne abbia diritto esprime un solo voto. Non sono ammesse deleghe. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno, spedita via posta ordinaria, elettronica o altro mezzo assimilabile almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica o altro mezzo assimilabile la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità e gli eventuali luoghi audio / video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il segretario verbalizzante.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: una prima per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'approvazione dell'eventuale bilancio sociale e per l'approvazione del bilancio di previsione e una seconda per l'elezione delle cariche sociali per l'anno successivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale e il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi ai sensi della normativa vigente e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'attribuzione della qualifica di socio onorario;
- delibera sull'esclusione dei soci e sulla mancata ammissione di nuovi soci in sede di appello;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;
- delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.



Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è costituito da un minimo di dodici e un massimo di quattordici membri, dura in carica un anno o almeno fino alla elezione del Consiglio Successivo ed è composto dalle figure definite dai seguenti articoli 10 - 20. Tutti i suoi componenti devono essere soci.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;
- predisporre e presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, l'eventuale bilancio sociale, nonché il bilancio di previsione per l'anno in corso, nel rispetto della normativa vigente;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci e al loro recesso;
- stabilire l'importo delle quote associative annue ed eventuali altri importi dovuti per specifiche attività da svolgere;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci e la loro esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati;
- decidere la costituzione dei gruppi di lavoro nominandone i componenti e fissandone il campo di azione;

- proporre all'Assemblea le eventuali modifiche dello statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del Segretario, il Presidente designa un altro membro in sua sostituzione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità le proposte saranno da considerarsi respinte.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, da uno dei Vice Presidenti o dal Segretario, disponendo l'Ordine del Giorno, almeno quattro volte all'anno. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno tre componenti oppure ogni volta che sia ritenuto necessario per adempiere agli obblighi di legge e di Statuto. Si riunisce mediante comunicazione scritta inviata via posta ordinaria, elettronica o altro mezzo assimilabile contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima di tale riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si troverà il segretario.

Qualora uno o più dei suoi consiglieri cessi dal proprio incarico per qualsiasi motivo l'assemblea successiva dovrà provvedere all'elezione dei componenti in sostituzione. Qualora venga a mancare più della metà dei componenti l'intero Consiglio decadrà, rimanendo in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio, e uno qualsiasi dei componenti del Consiglio rimasti o uno dei membri dell'Organo di Controllo dovrà provvedere a convocare prontamente l'Assemblea per porre in atto l'elezione del nuovo Consiglio.

Dopo l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione dell'associazione in tale Registro, i componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio Direttivo in via disgiunta è generale e pertanto, dopo l'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore e l'iscrizione dell'associazione in tale Registro, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente e Vice Presidenti)

Al Presidente e ai Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, è attribuita la legale rappresentanza dell'associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio. Compiono tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività svolta.

Ogni anno l'assemblea elegge uno o più vice presidenti fino a un massimo di tre, che entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11
(Immediato Past Presidente)

Ha l'incarico di consigliare e fornire collaborazione, sulla base della sua esperienza, al Presidente e ai Vice Presidenti. È eletto annualmente dall'Assemblea al pari degli altri membri del Consiglio.



ART. 12
(Segretario)

Il Segretario opera sotto la direzione e il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed è l'officer di collegamento fra il club, il distretto di appartenenza e l'associazione internazionale. Ha i seguenti compiti:

- a) trasmettere regolari rapporti mensili e altre relazioni all'ufficio internazionale dell'associazione;
- b) presentare i rapporti al Gabinetto del governatore distrettuale secondo quanto stabilito dai regolamenti del Lions International;
- c) conservare, archiviare e tenere aggiornati i registri generali di questo club, includendo i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il registro presenze, le nomine, le elezioni e i dati dei soci;
- d) partecipare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea redigendone i relativi verbali;
- e) svolgere gli altri compiti stabiliti dagli eventuali regolamenti.

I suddetti compiti possono essere delegati ad altri membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Tesoriere)

Il Tesoriere:

- a) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- b) tiene e aggiorna i libri contabili;
- c) predispone, entro il trenta settembre di ogni anno il bilancio di esercizio dell'anno precedente e il preventivo per l'anno corrente da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo per l'approvazione dell'Assemblea;
- d) svolge gli altri compiti stabiliti dagli eventuali regolamenti.

ART. 14

(Cerimoniere)

Il Cerimoniere è responsabile dei beni di proprietà dell'associazione e sovrintende all'organizzazione logistica delle riunioni e delle assemblee.

ART. 15

(Censore)

Il Censore ha il compito di creare armonia, fratellanza, allegria ed entusiasmo durante le riunioni. Ha la facoltà di comminare ammende ai soci nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Officer addetto ai Service)

L'Officer addetto ai Service:

- a) sviluppa e comunica gli obiettivi e i programmi annuali di service che rispondano ai bisogni della comunità e che si allineino con la struttura di service del Lions Clubs International e con gli obiettivi di service distrettuali;
- b) comunica le attività di service al Lions Clubs International;
- c) collabora con il Presidente del Comitato Soci per promuovere le opportunità associative.

ART. 17

(Officer addetto al Marketing e alla Comunicazione)

L'Officer addetto al Marketing e alla Comunicazione:

- a) sviluppa e implementa piani annuali di comunicazione indirizzati al pubblico interno ed esterno;
- b) fornisce gli strumenti di comunicazione per i soci del club e incoraggia tutti i soci a partecipare alla promozione delle attività di club;
- c) lavora a stretto contatto con il Presidente del Comitato Soci per contattare potenziali nuovi soci.

ART. 18

(Presidente del Comitato Soci)

Il Presidente del Comitato Soci:

- a) sviluppa e implementa piani annuali volti all'incremento del numero di soci dell'associazione;
- b) collabora con gli altri Officer al fine di sostenere al meglio la vita associativa e di alimentare nei soci lo spirito di appartenenza al Club.

ART. 19

(Coordinatore LCIF di Club)

Il Coordinatore LCIF di Club porta a conoscenza dei soci gli obiettivi e i risultati raggiunti dalla LCIF, implementa le strategie di sviluppo della LCIF all'interno del club e collabora con il coordinatore distrettuale LCIF per promuovere la LCIF nell'area locale garantendone l'allineamento con gli obiettivi distrettuali.



ART. 20
(Coordinatore del programma)

Il Coordinatore del programma collabora con il Presidente al fine di contattare e di scegliere i relatori più qualificati che intervengono alle riunioni sui vari argomenti.

ART. 21
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (e in particolare dal Codice del terzo Settore) o per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Redige la relazione sull'andamento della gestione sociale e sulla congruità dei dati di bilancio esprimendo il proprio parere a beneficio dell'Assemblea.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri l'assemblea viene senza indugio convocata per eleggerne i sostituti.

ART. 22
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (in particolare dal Codice del terzo Settore) l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23
(Collegio dei Probiviri)



Il Collegio dei Probiviri è l'organo che, su invito del Consiglio Direttivo o di uno o più soci, valuta le potenziali violazioni dell'etica dell'associazione, assume decisioni e delibera di conseguenza. L'etica del Lions Club Rimini Host è ispirata ai valori del dialogo, della lealtà, del rispetto delle persone, della concordia, della disponibilità, della gentilezza, dell'uso di un linguaggio consono e rispettoso e a ogni Principio di cui all'articolo 2 di questo Statuto, nonché al pieno rispetto dello Statuto nella sua interezza, delle regole e delle procedure dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra i soci ogni anno ed è composto da tre membri effettivi, rieleggibili, che abbiano competenze giuridiche o una lunga frequentazione e un'approfondita conoscenza dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri nomina in proprio seno il Presidente.

Si riunisce, presso la sede dell'Associazione o altra sede nel territorio italiano, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo Presidente o, in mancanza, di due membri effettivi. La convocazione andrà effettuata via posta ordinaria, elettronica o altro mezzo assimilabile.

È consentito tenere le riunioni del Collegio dei Probiviri in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento, ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Su richiesta del Consiglio direttivo o di uno o più soci, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle potenziali violazioni dell'etica dell'associazione e dirime controversie insorte tra i soci, deliberandone, ove occorra, la censura o la sospensione. Il collegio avrà la facoltà di suggerire l'espulsione dei soci quale massima sanzione, dando il via alla procedura in tal senso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e insindacabili.

I componenti del Collegio dei Probiviri decadono dalla carica dopo due assenze consecutive alle riunioni del collegio, non giustificate da gravi motivi, e in caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri l'assemblea viene prontamente convocata per eleggere uno o più soci in sostituzione. La candidatura e l'elezione al Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

ART. 24 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio Direttivo ed



altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo luglio di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e, una volta istituito il Registro del Terzo Settore ed iscritta l'associazione, verrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore o entro il maggior termine eventualmente concesso per legge.

ART. 27
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci. L'associazione si conforma a tali obblighi qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 28
(Libri sociali e contabili)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

I libri sociali e i documenti inerenti l'amministrazione dell'associazione sono a disposizione dei soci a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, previo



appuntamento da concordarsi con il Segretario. In caso di forza maggiore l'indisponibilità temporanea della documentazione (anche solo di parte di essa) per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dal Consiglio Direttivo al socio richiedente.

Per l'estrazione di copie, su richiesta solo di soci, il Consiglio Direttivo potrà richiedere il costo-copia per ogni pagina di documento rilasciato ed il termine per la consegna dei documenti di cui viene richiesta la copia non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta scritta da parte del socio richiedente.

ART. 29 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, sia esso subordinato o autonomo.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nonché stipulare qualunque altra polizza assicurativa richiesta dalla normativa in materia e dalle norme attuative.

ART. 30 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 31 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Qualora tali articoli vengano sostituiti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente statuto e la data di scioglimento farà fede la disciplina vigente in tale ultimo momento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 32
(Normative)

Il presente Statuto determina il funzionamento dell'associazione e ne è la massima fonte di regolamentazione interna. Esso è conforme allo statuto e al regolamento distrettuale, allo statuto e al regolamento internazionale e alle norme del Lions Clubs International, oltre che alla normativa sugli enti del terzo settore.

ART. 33
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, tra cui quelle previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Non producono effetto e si hanno come non apposte le clausole che possano essere ritenute in contrasto con le dette disposizioni inderogabili.

